



CITTÀ  
DI ANDRIA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E POST-IMPLEMENTAZIONE DI CUI AL SUB INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER PREVENIRE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I.) PREVISTO DALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) .**

**CUP: B84H22000130006**

(ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2 del D.Lgs.n.36/2023)

# **BANDO E DISCIPLINARE DI GARA**

**STAZIONE APPALTANTE**

***COMUNE DI ANDRIA***

Piazza Umberto I

76123 Andria (BAT)

Telefono: 0883.290.111

Sito internet: [www.comune.andria.bt.it](http://www.comune.andria.bt.it)

**RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.)**

***DOTT. ANTONIO NICOLA DI GIULIO***

Email: [a.digiulio@comune.andria.bt.it](mailto:a.digiulio@comune.andria.bt.it)

Pec: [sociosanitario@cert.comune.andira.bt.it](mailto:sociosanitario@cert.comune.andira.bt.it)

## PREMESSA

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- L'Ambito territoriale Sociale di Andria ha inteso presentare la propria istanza di candidatura, in risposta all'Avviso in parola, relativa al sub investimento "1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" per un importo complessivo di € 211.500,00;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 98 del 09-05-2022, ha ammesso a finanziamento l'istanza di candidatura dell'Ambito territoriale Sociale di Andria dell'intervento "1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini";
- La selezione dell'Operatore Economico affidatario avverrà mediante procedura di gara telematica "aperta" con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 comma 1, 71 comma 1 e 108 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i..
- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art 15, comma 1 del D.lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), è il dott. Antonio Nicola Di Giulio, Funzionario amministrativo-contabile – Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex CAT. D), dipendente del Servizio Sociosanitario del Comune di Andria.
- L'appalto è individuato dai seguenti codici:  
NUTS: ITF48  
CUP: B84H22000130006  
CPV: 85320000-8
- Tutti gli atti di gara e tutte le comunicazioni relative alla procedura medesima saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Andria - Ente Committente [www.comune.andria.bt.it](http://www.comune.andria.bt.it).

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei **servizi di implementazione e post-implementazione** di cui al sub investimento "**1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Progetto PIPPI**" ammesso a finanziamento a valere sulla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2, Investimento 1.1., secondo le modalità e contenuti di cui agli articoli successivi. Nello specifico, le attività di implementazione e post-implementazione saranno le seguenti:

- **dispositivo di “Educativa domiciliare” (fase Implementazione):** è il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali, con specifica formazione socio-pedagogica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti con regolarità nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie) ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma;
  - **dispositivo “Gruppi Genitori/bambini” (fase Implementazione):** prevede l’organizzazione di momenti per il confronto e l’aiuto reciproco tra genitori e tra bambini che si incontrano periodicamente in gruppo. La finalità dell’attività in gruppo, grazie alla risorsa rappresentata dal contesto collettivo, è quella di rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli;
  - **attività di “implementazione del programma con le famiglie target” (fase Implementazione):** attiene alle attività di gestione dei progetti individualizzati in capo ad una figura di riferimento che ponga in essere azioni di collegamento funzionale tra i diversi dispositivi e le azioni sviluppate a sostegno dei beneficiari;
  - **attività di “documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività” (fase Post- Implementazione):** è volta alla raccolta dei dati relativi alle attività svolte nella fase dell’implementazione, al fine di stilare, sulla base dei feedback restituiti dagli stessi, un bilancio di quanto intrapreso e degli obiettivi raggiunti.
2. Il Programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge 149/2001.
3. Considerata l’interdipendenza funzionale che avvince le attività sopra esplicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.Lgs 36/2023 l’appalto in oggetto costituisce un lotto unico e non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali.
4. il Luogo di esecuzione dell’affidamento in oggetto è il **Comune di Andria**.

## **ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

1. **l’importo a base di gara** per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 è pari a **€ 190.000,00 (Euro centonovantamila/00) oltre IVA al 5%** (€ 199.500,00 IVA inclusa).
2. **Il valore complessivo stimato** dell’affidamento, tenuto conto delle possibili varianti al contratto ex art. 120 del D.lgs 36/2023, è pari a **€ 198.857,1429 (Euro centonovantottomilaottcentocinquantesette/1429) oltre IVA al 5%** (€ 208.800,00 IVA inclusa), come meglio precisato all’art. 5 del presente Bando.
3. Tali importi sono finanziati con i contributi di cui al Sub Investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” (Programma di
4. Si precisa che l’importo posto a base di gara deve intendersi onnicomprensivo della esecuzione dei servizi e di tutti gli interventi ad essi connessi.

### ART. 3 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

### ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto del servizio oggetto di affidamento dalla data di aggiudicazione **avrà durata massima di 18 mesi e comunque non oltre la data del 28.02.2026** salvo eventuale proroga.
2. Resta inteso che oltre il termine stabilito, qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, il contratto si intende risolto senza preventiva disdetta. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
3. La Stazione Appaltante, nel caso di modificazione/venuta meno degli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso, con la partecipazione alla procedura, dichiara fin d'ora di rinunciare.
4. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione, buon andamento dell'azione amministrativa.

### ART. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Alla luce di quanto stabilito al comma 1, Il valore totale globale stimato dell'appalto è pari ad € **198.857,1429 oltre IVA al 5%** (€ 208.800,00 IVA inclusa), così come specificato:

A. Importo a base di gara per l'affidamento del servizio per 18 mesi, oltre IVA	€ 190.000,00
B. Importo massimo in caso di variazioni ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023	€ 8.857,1429
Valore complessivo stimato dell'appalto, oltre IVA	€ 198.857,1429

## ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Il lavoro dovrà essere svolto in sinergia tra tutti gli attori coinvolti (EE.MM/PIPPI, Famiglia Target, Servizi Socio- Educativi territoriali, ASL/TA, Scuola, Privato sociale, Famiglie di appoggio, Parrocchie ecc.) per assicurare :

- accessibilità delle famiglie ai processi di presa in carico;
- costruzione del Progetto Quadro per ogni famiglia sulla base di una valutazione iniziale/assessment approfondito e condiviso tra professionisti, non professionisti e famiglie;
- misurabilità e verificabilità degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro;
- trasparenza con le famiglie rispetto al sistema di responsabilità, partecipazione delle famiglie al processo di assunzione delle decisioni;
- adozione di metodologie di lavoro di rete e interprofessionale curando in modo particolare il rapporto tra famiglie e scuola; tra famiglie e reti sociali informali.

2. Si sperimenta una presa in carico integrale del nucleo familiare finalizzata all'emancipazione dello stesso dall'aiuto istituzionale e ad una riattivazione delle risorse interne ed esterne al nucleo stesso, puntando in particolare sulla riqualificazione delle competenze genitoriali e sul rafforzamento delle reti sociali informali (famiglia allargata, vicinato, ecc.).

3. Nel programma PIPPI uno strumento irrinunciabile è il triangolo, denominato "il mondo del bambino" il quale ha una duplice identità: essere un quadro teorico di riferimento e allo stesso tempo uno strumento di supporto (in particolare nella versione rpm online) per i professionisti per giungere ad una comprensione dei bisogni e delle potenzialità di ogni bambino e di ogni famiglia. Esso, infatti, fa riferimento alle tre dimensioni fondamentali che contribuiscono a realizzare il benessere di un bambino, che sono i bisogni di sviluppo dei bambini, le risposte delle figure parentali per soddisfare tali bisogni, i fattori familiari e ambientali che possono influenzare la risposta a tali bisogni.

## ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. La partecipazione è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati o consorziati - indicati agli articoli 65 e ss del D.Lgs. 36/2023, con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni ed i raggruppamenti.

2. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021. (la**

**relativa documentazione e/o autocertificazione a comprova dei requisiti in parola deve essere allegata nella busta virtuale n. 1 - documentazione amministrativa).**

3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68 e 69 del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

4. Ai sensi del presente documento di gara, è **vietato**:

a) ai concorrenti, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

b) al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;

c) al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata.

5. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

7. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, **anche ai fini della presentazione della documentazione di gara**. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

8. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

9. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### **ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice Appalti, nonché degli ulteriori requisiti indicati all'art. 9 del presente Bando. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

2. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti richiesti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti richiesti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **ART. 9 - SELF CLEANING**

1. Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

2. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

3. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

5. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti

concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

6. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **ART. 10 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge;
- si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- non siano in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).

2. al fine della partecipazione alla presente procedura, sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

##### **A) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE**

- **Aver svolto nell'ultimo triennio (2021, 2022, 2023) prestazioni di Assistenza Domiciliare Educativa minori ex art. 87-bis del Regolamento della regione Puglia n. 4 del 18 gennaio 2007**, svolte regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, al fine di garantire la qualificazione dell'aggiudicatario in relazione alla particolare natura dell'oggetto dell'appalto; a tal proposito, l'Operatore Economico indica nell'istanza di partecipazione gli enti committenti, i periodi di affidamento e gli importi al netto di IVA;



- Possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;

#### **B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA**

- Aver realizzato **nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2021, 2022, 2023) un fatturato specifico** – e dunque, relativo alle **prestazioni di Assistenza Domiciliare Educativa minori** ex art. 87-bis del Regolamento della regione Puglia n. 4 del 18 gennaio 2007 - **non inferiore all'importo a base di gara, al netto dell'IVA, del presente appalto**, al fine di garantire la qualificazione dell'aggiudicatario in relazione alla particolare natura dell'oggetto dell'appalto; a tal proposito, l'Operatore Economico indica nell'istanza di partecipazione gli enti committenti, i periodi di affidamento e gli importi al netto di IVA;
- adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

3. I requisiti di "ordine generale" e di "idoneità professionale" dovranno essere posseduti e dichiarati:

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate: da ciascuna impresa partecipante;
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile: dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b), c) e d) dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 (in qualunque forma costituiti): dal consorzio, che, a tal fine, farà riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.

4. I requisiti di capacità "tecnica-professionale" e quelli di capacità "economica-finanziaria" dovranno essere posseduti e dichiarati:

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate: almeno dal soggetto capofila;
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile: dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b), c) e d) dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 (in qualunque forma costituiti): dal consorzio, che, a tal fine, farà riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.

5. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti in tale articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

6. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **ART.12 - CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA**

1. L'offerta e la documentazione ad esso relativa devono essere redatte e trasmesse attraverso la piattaforma **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA**.

2. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma, che consentono di predisporre:

- a) una busta virtuale "A - Documentazione Amministrativa" contenente l'istanza di partecipazione e tutti gli altri documenti richiesti nel presente disciplinare, firmati digitalmente.
- b) una busta virtuale "B - Offerta tecnica" contenente l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente del legale rappresentante dell'impresa concorrente, come previsto dal presente disciplinare, firmati digitalmente.
- c) una busta virtuale "C - Offerta economica" contenente i documenti richiesti dal presente disciplinare, firmati digitalmente.

3. I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, devono far pervenire l'offerta ed i documenti attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il termine del **giovedì 8 agosto 2024**, alle ore **23:00:00**, pena, la nullità dell'offerta e l'esclusione alla procedura.

4. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

5. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e dalla documentazione tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

6. La domanda di partecipazione, presentata come sopra dall'Operatore Economico, prevede la seguente modulistica:

**A) Nella BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** devono essere contenuti, i seguenti documenti:

**A1 - Domanda di partecipazione alla gara** indirizzata alla Stazione Appaltante, sottoscritta esclusivamente con FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. In caso di procura già depositata presso il competente Registro delle Imprese sarà sufficiente indicarne gli estremi, l'oggetto e i poteri conferiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

- Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'indirizzo PEC al quale va inviata l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto.

- Si precisa che:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

**A2 - Dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.** oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

- a) dichiara che, nei propri confronti e, in quanto applicabili, nei confronti degli altri soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non sussiste alcuna tra le cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- b) attesta il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 11 del presente Bando** (requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale);
- c) si impegna a presentare le relazioni di cui all'art. 46 D.lgs 198/2006 e art. 47, comma 3 D.L. 77/2021 così come indicate all'art. 7 del presente Bando;
- d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- e) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui all'art. 94, comma 1 lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g), h) del

D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell'impresa,

**oppure**

dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- f) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

**oppure**

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

- g) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando UE, Disciplinare di gara, nei documenti tecnici approvati con Determinazione n. 1685 del 11/08/2023.
- i) dichiara di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi 225, comma 1, d. lgs. 36/2023;
- j) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- k) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio;
- l) dichiara di aver adempiuto, all'interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
- m) di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta prodotta, delle condizioni contrattuali attinenti all'esecuzione del servizio e di aver ritenuto l'Accordo Quadro nel suo complesso remunerativa e tale da giustificare l'offerta prodotta;
- n) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto indicato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, relativamente ai mezzi ed attrezzature;

- o) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto indicato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, relativamente all'organizzazione del lavoro;
- p) Indica l'indirizzo PEC che deve corrispondere a quello inserito nella documentazione amministrativa caricata sul MEPA al quale va inviata l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 101, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
- q) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- r) (nel caso di consorzi stabili) indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- s) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- t) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- u) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- v) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- w) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009) indica per quali imprese la rete concorre;
- x) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009) indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- y) di essere una microimpresa, oppure piccola, oppure media, oppure grande impresa, oppure altro da specificare.

- Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l'operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda).

- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici.

**A3 - Ricevuta di pagamento** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" allegando la ricevuta ai documenti di gara;

**A4 - Documento attestante la cauzione provvisoria** a favore del Comune di Andria, come disciplinata dall'art. 18 del presente bando;

**A5 - in caso di avvalimento** deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 104, del D.Lgs. n. 36/2023 e nello specifico:

- a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE;
- b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- e) in originale o copia autentica, il contratto a titolo oneroso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - 1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - 2) durata;
  - 3) l'onerosità pattuita fra le parti;
  - 4) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

**A6 - Bando - Disciplinare di gara pubblicato nella sezione dedicata del MEPA, sottoscritto con firma digitale, per accettazione**, dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di R.T.I. non ancora costituito, il capitolato deve essere sottoscritto congiuntamente dai rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo raggruppamento. In caso di R.T.I. già costituito, il capitolato deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'impresa mandataria del raggruppamento stesso.

- Si precisa che:

- la dichiarazione di cui al punto A2 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate, o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- **le dichiarazioni di cui al precedente punto A2 relative all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 94, comma 3, della medesima norma.**
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6 devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

**B) Nella BUSTA VIRTUALE “B – DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, un progetto tecnico redatto esclusivamente in relazione al servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento alle disposizioni tecniche, modalità, tempi e caratteristiche prestazionali, in base alle indicazioni di cui all’art. 14 del presente Bando e che sarà oggetto di valutazione in base ai criteri di cui all’art. 15 del presente Bando.**

**- L’offerta tecnica consente l’assegnazione di un massimo di 80 (ottanta) punti.**

**C) Nella BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo a base di gara, pari ad € 190.000,00 oltre IVA al 5%, espresso in cifre ed in lettere.**

**- Si precisa che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

**- Non sono ammesse offerte indeterminate o che non siano in ribasso rispetto al valore posto a base d’asta. Sono dunque inammissibili le offerte che superino l’importo a base d’asta.**

- L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non può presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

- Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, **a pena di esclusione dell’offerta**, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

- se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale.

- in caso di discordanza tra il ribasso economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l’importo più vantaggioso per l’amministrazione appaltante; in caso di discordanza tra il ribasso indicato sul Portale nell’apposito campo a ciò dedicato e/o nel file generato automaticamente dal Portale e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale, prevale l’importo più vantaggioso per l’amministrazione appaltante.

- il ribasso economico è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola. Eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

**- L’offerta economica consente l’assegnazione di un massimo di 20 (venti) punti.**

7. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.

8. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla piattaforma di telematica della documentazione che compone l’offerta.

## **ART. 13 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La documentazione e le offerte saranno valutate da un'apposita Commissione di Gara, seguendo modalità e tempi stabiliti e comunicati sulla piattaforma MEPA.
2. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
5. La Commissione di gara procederà all'espletamento della gara anche in caso di presentazione di una sola candidatura valida.
6. All'affidamento del servizio si provvederà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del Codice, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 108 comma 2 lett. a) del Codice.
7. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'Impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto. In caso di parità si deciderà a sorteggio.

#### **ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA**

1. lo svolgimento della procedura, le cui scansioni temporali e procedurali verranno debitamente comunicate dalla stazione appaltante tramite l'apposita piattaforma MEPA, si articolerà come segue:
  - verifica della documentazione amministrativa (1);
  - valutazione delle offerte tecniche ed economiche (2);

##### **(1) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA A”**

- Il Responsabile della Procedura di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente - mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema - e procede a:
  - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
  - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio come prevista dalla documentazione di gara e ai sensi dell'art 101 del Codice.
- Gli eventuali **provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara** sono **comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione**. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La mancata



presentazione dei documenti essenziali richiesti dalla stazione appaltante entro i termini assegnati, comporterà l'esclusione dalla procedura.

- Nel caso di applicazione dell'inversione procedimentale di cui al comma 2 di tale articolo la procedura sarà quella indicata da quest'ultimo.

## **(2) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – “BUSTA B” ED ECONOMICHE – “BUSTA C”**

- La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

- L'offerta tecnica ed ogni altro documento deve essere redatto in lingua italiana o corredato di traduzione giurata.

- La valutazione di questo documento, effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art 15 del presente Bando, consente l'assegnazione da parte della Commissione Giudicatrice di un **massimo di 80 (ottanta) punti tecnici**.

- La Commissione Giudicatrice procederà esclusivamente alla valutazione di quanto offerto sulla base degli elementi di valutazione e relativi criteri.

- Ogni elemento descritto dovrà comprendere in dettaglio le modalità operative, la definizione e quantificazione, e comprendere ogni altro dato utile affinché la Commissione possa procedere a valutare puntualmente quanto offerto e assegnare un adeguato punteggio.

- Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la relazione nel seguente modo:

- come già riportato, seguendo l'indice degli elementi di valutazione, relativi ai criteri di cui all'art. 15 del presente Bando;
- utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, con interlinea 1;
- sviluppando un elaborato complessivamente **non superiore a 7 (sette) fogli formato A4**, stampato solo fronte (nel conteggio è esclusa solo la copertina e l'indice).

- **La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di fogli superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di fogli prescritti.** Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nei fogli prescritti non saranno prese in esame dalla Commissione.

- successivamente, si procederà alla valutazione delle offerte economiche tramite Piattaforma MEPA e in base ai criteri stabiliti dall'art 15 del presente Bando. Tale valutazione prevede l'assegnazione da parte della piattaforma MEPA di un **massimo di 20 (venti) punti tecnici**.

- si precisa che non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 40 (quaranta) punti.

- Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta **sono vincolanti** per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. **La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale** per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

- Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

2. ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'**inversione procedimentale**, in base alla quale si procederà prima alla valutazione delle offerte tecniche, poi alla valutazione delle offerte economiche e in fine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, assicurando comunque la verifica imparziale e trasparente dell'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. La stazione appaltante si riserverà di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 3.

#### **ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

I criteri prescelti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sono i seguenti:

##### **1) OFFERTA TECNICA - BUSTA "B" – CONTENUTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

- Nella busta virtuale "B" dovrà essere inserita, pena l'esclusione, l'offerta tecnica per la realizzazione dei servizi elaborata in base ai criteri di cui all'art. 14 del Bando, datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato o del capogruppo in caso di RTI.

- Nella formulazione della proposta, il concorrente dovrà descrivere accuratamente tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi di seguito indicati, i quali saranno oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, secondo i criteri e parametri di valutazione pure di seguito indicati:

#### **QUALITÀ DELL'ELABORATO TECNICO : MAX 60 PUNTI**

A	Aderenza e completezza dell'elaborato rispetto all'analisi di contesto nonché ai servizi a gara. Con particolare attenzione a descrivere in maniera esaustiva e chiara: <ul style="list-style-type: none"><li>- Modalità di organizzazione e gestione dei servizi da erogare in relazione alle finalità del programma P.I.P.P.I.;</li><li>- Strumenti e modalità di organizzazione del lavoro con l'Equipe Multidisciplinare, Coach e Referente Territoriale, di attuazione dei dispositivi di intervento;</li><li>- Modalità di gestione delle situazioni critiche e di emergenza e le difficoltà/resistenze delle famiglie coinvolte nel Programma;</li><li>- I bisogni sociali del territorio, in particolare in relazione alla condizione minorile e alle problematiche familiari e agli obiettivi da raggiungere in relazione al target di riferimento.</li></ul>	MAX 25 PUNTI
B	Offerta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal	MAX 35 PUNTI

	<p>capitolato speciale di appalto e che rechino in sé il requisito dell'innovazione e sperimentazione, differenti da beni strumentali, con espressa e chiara spiegazione di quantità, qualità e tipologia della prestazione migliorativa. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potranno essere proposte da un minimo di 3 a un massimo di 5 prestazioni aggiuntive con l'attribuzione di n. 7 punti per ogni proposta presentata;</li> <li>- saranno assoggettate a valutazioni di preferenza le sole proposte ritenute strettamente connesse e funzionali al servizio oggetto dell'appalto, valutate fattibili e qualificanti.</li> </ul>	
--	--	--

<b>QUALITÀ ORGANIZZATIVA DEL CONCORRENTE: MAX PUNTI 20</b>
--

A	<p>Numero di progetti PIPPI ricevuti in affidamento dal soggetto candidato oppure dal capofila in caso di RTI o aggregazione di rete d'impresе o dalle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio.</p> <p><i>Sarà valutato un affidamento per ente pubblico. Fino a 1 affidamenti punti 4; da 2 a 4 affidamenti punti 7; da 5 affidamenti in poi punti 10.</i></p>	MAX PUNTI 10
B	<p>Gestione di progetti sperimentali finanziati con risorse PNRR nel suo complesso o aggregazione di rete d'impresе o dalle ditte esecutrici del servizio in caso di consorzio.</p> <p><i>Punti 1 per ogni progetto fino a un massimo di punti 2.</i></p>	MAX PUNTI 2
C	<p>Rete partenariale che l'O.E. costruirà sul territorio per l'erogazione dei servizi previsti. (allegare lettera d'intenti). La Commissione valuterà l'adeguatezza dei partenariati agli obiettivi del Programma P.I.P.P.I. Saranno esclusi dalla valutazione partenariati ritenuti non pertinenti.</p> <p><i>Punti 0,50 per ogni lettera di intenti sottoscritta fino a massimo di punti 2.</i></p>	MAX PUNTI 2
D	Esperienza delle figure professionali proposte nel	MAX PUNTI 6

	<p>servizio. Tali figure dovranno essere obbligatoriamente inserite nel servizio in quanto i requisiti curriculari saranno oggetto di attribuzione di punteggio. Eventuali sostituzioni saranno autorizzate dalla S.A. con operatori con eguali requisiti.</p> <p>Le professionalità richieste sono le seguenti:  -Educatore (n. 1)  -Coordinatore (n. 1)  -Psicologo (n. 1).</p> <p>La commissione avrà a disposizione max punti 2 per ciascuna figura professionale sino ad un massimo di punti 6 complessivi.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito per ciascuna figura professionale come segue:  <b>punti 1 (fino a un massimo di punti 2) per anno di esperienza/frazioni di anno superiori a mesi 6</b>, ulteriore all'esperienza minima richiesta all'art. 13 del Capitolato, maturata nel settore minori.</p> <p>Resa inteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i periodi di servizio prestati per datori di lavori diversi ma coincidenti come durata saranno valutati una sola volta.</li> <li>• l'esperienza minima richiesta come requisito di gara non dà diritto ad attribuzione di punteggio.</li> </ul>	
--	---	--

• in merito alla sezione dell'offerta tecnica relativa alla **“QUALITÀ DELL'ELABORATO TECNICO”**, il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa prescelto è l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Di seguito i coefficienti a disposizione della commissione:

Giudizio	Coefficiente
MOLTO INSUFFICIENTE	0,00
INSUFFICIENTE	0,20
MEDIOCRE	0,40
SUFFICIENTE	0,60

BUONA	0,80
OTTIMA	1,00

- Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti:

1) viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari;

2) si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Resta inteso che qualora la Commissione lo ritenesse necessario potrà assegnare coefficienti intermedi (ad. es. buona/ottima → coefficiente 0,90).

• in merito alla sezione dell'offerta tecnica relativa alla **“QUALITÀ ORGANIZZATIVA DEL CONCORRENTE”**, resta inteso che i punteggi attribuibili seguiranno i criteri di assegnazione specifici indicati in ogni sottosezione (A,B,Ce D).

**- Saranno esclusi dalla gara – e dunque, per essi non si procederà a valutare la relativa offerta economica - i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio pari almeno a punti 40/80.**

- Per l'attribuzione dei punteggi inerenti la qualità organizzativa del concorrente è necessario presentare apposite autodichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, del soggetto candidato, del capofila in caso di RTI o di una delle imprese esecutrici in caso di Consorzio.

- Il progetto inerente la qualità progettuale del concorrente, complessivamente inteso, pena esclusione, non dovrà essere superiore a n. 7 FOGLI, escluso eventuali documenti richiesti per l'attribuzione dei punteggi.

## **2) OFFERTA ECONOMICA – BUSTA VIRTUALE “C” – CONTENUTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

- Per la valutazione dell'offerta economica si utilizzerà la **formula “lineare alla migliore offerta (interdipendente)”**, così come riportata sul Manuale d'uso del Sistema di e-procurement per le Amministrazioni.

- Si precisa che, ai sensi del comma 14 dell'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

**- L'offerta economica consente l'assegnazione di un massimo di 20 (venti) punti.**

### **ART. 16 - CONTRATTO**

1. Il contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario verrà stipulato in forma di **scrittura privata** e decorrerà dalla data di sottoscrizione del medesimo, salvo ricorso **all'istituto dell'esecuzione anticipata del contratto** nel qual caso, il rapporto decorrerà dalla data di stipula del relativo verbale.

2. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte indistintamente le spese di rogito, registrazione del contratto, di bollo, copia, nonché tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti il servizio, oltre che le spese di pubblicazione della gara.

3. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice;
- b) la polizza RCT/RCO; Per RCT: il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l'appalto e comunque non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite minimo di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona danneggiata e di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose; Per RCO: il massimale di tale polizza dovrà essere non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) per persona, per infortuni non rientranti nella copertura INAIL.

4. Le polizze di cui al presente comma dovranno recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto. La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

#### **ART. 17 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

1. Il Soggetto affidatario si impegna a prestare nei modi di legge garanzia fideiussoria da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli articoli 117 e 53 comma 4 del Codice, **pari al 10%** dell'importo contrattuale riferito a 18 mesi, la quale dovrà recare idonee indicazioni relative al Committente e al servizio in questione.

2. La garanzia dovrà risultare valevole a copertura dell'intero periodo contrattuale e contenere la clausola dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con obbligo dell'appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante l'originale di detta garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 18 - CAUZIONE**

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, nelle modalità e come definita dall'art. 106 del Codice, **pari al 1% del valore complessivo stimato dell'affidamento e precisamente di importo pari ad € 1.988,57 (euro millenovecentoottantotto/57)**, alla quale si applicano le riduzioni previste dal 106 comma 8 del Codice.

2. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

3. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale;
- avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 106 del Codice

5. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

6. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

7. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

9. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (fermo restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

10. Ai sensi dell'articolo 106, comma 10, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO**

1. L'Affidatario si impegna a prestare il servizio direttamente.

2. Sono, pertanto, vietati sia la cessione che il subappalto del servizio in tutto o in parte.

3. La inosservanza del presente principio comporterà il verificarsi di causa ulteriore di risoluzione contrattuale con esercizio del diritto al risarcimento danni da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 20 - PAGAMENTI**

1. La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverrà con cadenza a 60 giorni, dietro presentazione di fatture elettroniche bimestrali posticipate, nell'ambito del valore complessivo stabilito per la gestione dell'intero progetto, stimato in € **198.857,1429 oltre IVA al 5%** (€ 208.800,00 IVA inclusa).

2. La ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla D.lgs.136/2010 s.m.i.; in particolare s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

1. La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le normative presenti e future.

2. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni consistente in prestazioni non effettuate, difformi e/o non adeguate a quanto previsto e di mancata osservanza da parte della ditta dei propri



obblighi contrattuali, accertate dagli Incaricati dell'Ente, quest'ultimo, **salve le ipotesi di risoluzione di diritto**, invierà **formale diffida ex art 1453 c.c.** con descrizione analitica e motivata delle contestazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere o eliminare le difformità riscontrate e indicando, altresì, l'entità della penale che si intende applicare.

4. È fatta salva la facoltà per l'appaltatore di presentare entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.

5. Qualora le motivazioni presentate dall'appaltatore, a giudizio insindacabile dell'Ente, non siano ritenute sufficienti o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'appaltatore. L'importo della penale verrà detratto dalla rata mensile di successiva scadenza dovuta all'appaltatore per i servizi prestati. La penale sarà fissata dall'ente da un minimo di **euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00**, a seconda della gravità dei fatti contestati e tenuto conto dell'eventuale recidiva.

6. L'applicazione della penale non esclude l'obbligo del **risarcimento dei danni** eventualmente arrecati e le altre conseguenze previste dal presente documento e potrà essere inflitta sia una tantum per ciascun inadempimento sia ripetutamente per ogni giorno finché durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze.

7. Qualora l'appaltatore appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, la stazione appaltante avrà facoltà, ove tale termine sia trascorso infruttuosamente, di dichiarare, con semplice atto amministrativo, **risolto il contratto d'appalto** e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento dei servizi.

8. Qualora l'appaltatore dovesse abbandonare l'esecuzione dell'appalto o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente tratterà la cauzione prestata a garanzia delle prestazioni contrattuali a titolo di penale, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

9. Se per cause di forza maggiore i servizi oggetto dell'appalto non potessero essere effettuati in maniera esaustiva, l'Ente corrisponderà all'appaltatore un corrispettivo proporzionato ai servizi espletati. L'appaltatore dovrà comunque garantire in detti casi l'effettuazione di un servizio di emergenza.

10. La risoluzione del contratto potrà avvenire, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., mediante **diffida** da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A. R. nel domicilio eletto dall'Aggiudicatario, il quale dovrà comunque garantire il servizio fino al giorno indicato nella diffida

11. La **risoluzione del contratto avverrà di diritto ex art. 1456 del c.c.**, nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

## **ART. 22 – CHIARIMENTI**

1, È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare attraverso la piattaforma MEPA entro 10 (dieci) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

3. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

4. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e verranno fornite esclusivamente tramite il portale.

5. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nella apposita sezione della piattaforma MEPA.

6. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazioni a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente.

#### **ART. 23 – COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite comunicazione PEC agli/dagli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

2. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Centrale Unica di Committenza/Stazione Appaltante, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se Non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

#### **ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. La comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante ed al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Bari.

3. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani.

#### **ART. 27 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare/capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici ed al codice civile.

#### **ART. 28 – PRIVACY**

La protezione dei dati personali è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

#### **ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Ai sensi della normativa di cui al D.lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) il dott. Antonio Nicola Di Giulio, Funzionario amministrativo-contabile – Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex CAT. D), dipendente del Servizio Sociosanitario del Comune di Andria.

Andria, lì 9 luglio 2024

**Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)  
dott. Antonio Nicola Di Giulio**